

SCHEDA CANTIERI EDILI

La scheda integra le misure previste per l'attuazione del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e integrato al 24.04.2020" al fine di tutelare la salute dei lavoratori, (all. 13 del DPCM del 17 maggio 2020), con aspetti normativi e chiarimenti specifici dei cantieri.

1. INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità.

Nel caso di presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere comprensibili dai lavoratori.

L'informazione fa capo a ciascun **datore di lavoro** e per i cantieri in cui è fatto obbligo di designazione del CSE, è compito del **CSE** informare i datori di lavoro delle imprese e i lavoratori autonomi (art. 92 c.1 lett. c).

Le attività di informazione devono essere formalizzate in modo da darne evidenza in fase di eventuale controllo ispettivo.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, se risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare il proprio medico di base.

L'ingresso in azienda dei soggetti già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la negativizzazione del tampone e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione.

Il datore di lavoro designa un incaricato al controllo anche nell'ambito del Servizio di pronto soccorso, riportando il nominativo sul POS.

Nel caso di più imprese, il **CSE** definisce nel **PSC** l'organizzazione prevista con i nominativi degli incaricati per tutta la durata del cantiere anche nell'ambito del Servizio di gestione delle emergenze di cui all'all. XV p.2.1.2 lett. h.

Il CSE e l'impresa affidataria nel contratto di appalto ne verificano la presenza.

2. MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

E' opportuna **registrazione del nominativo** del personale interno e dei fornitori.

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, **con integrazione nel PSC.**

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.

Il CSE e l'impresa affidataria verificano l'applicazione delle corrette procedure ai sensi degli artt. 92.c.lett. a e 97 c.1. rispettivamente.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

In caso di presenza di più imprese, deve essere prevista a cura **del CSP/E, anche nell'ambito del Servizio di gestione delle emergenze**, l'individuazione **degli incaricati alle operazioni di pulizia e di disinfezione e riportati nel PSC e nel POS**, se presente un'unica impresa, compreso la fornitura dei detergenti e dei prodotti per la disinfezione.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche **i mezzi d'opera** con le relative cabine di guida o di pilotaggio, in particolare tutte le parti più soggette a contatto cutaneo (maniglie, porte, cruscotto, leve di comando, ecc). Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Le operazioni quotidiane di pulizia dovranno essere effettuate mediante utilizzo di comuni detergenti, mentre le operazioni di disinfezione dovranno essere effettuate mediante utilizzo di sostanze contenenti ipoclorito di sodio (0,1-0,5%) o etanolo al 70 %.

La periodicità della disinfezione verrà stabilita dal datore di lavoro o dal CSE in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente), con la predisposizione di un apposito registro.

Il datore di lavoro e nel caso di presenza di più imprese il CSE e l'Impresa affidataria devono verificare l'avvenuta pulizia e la periodica disinfezione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità.

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione servizi igienici con idonei mezzi detergenti per le mani; è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

Il datore di lavoro verifica la pulizia dei servizi igienici e gli altri servizi comuni, compreso l'adeguatezza dei mezzi detergenti messi a disposizione ai propri lavoratori, mentre in presenza di più imprese e lavoratori autonomi, **il CSE e l'impresa affidataria** lo verificano per i locali e servizi comuni, **come indicato nel PSC**.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni **dall'Autorità sanitaria e del CSE**.

L'art. 15 e 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che i dispositivi di protezione dei lavoratori dal Covid-19 siano le mascherine chirurgiche o mascherine con protezione FFP2-FFP3. Le mascherine chirurgiche devono essere dispositivi medici oppure autorizzate dall'Istituto Superiore di Sanità mentre le mascherine FFP1-FFP2-FFP3 sono marcate CE o autorizzate dall'INAIL.

Le mascherine chirurgiche sono sostituite con FFP1, FFP2 o FFP3, in caso di lavorazioni che lo richiedono, come per es. lavori di bonifica amianto o lavori di asfaltatura.

Il CSE provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il CSP, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

In caso di presenza di più imprese con possibilità di contagio per comportamenti inadeguati deve essere previsto un **Incaricato**, anche nell'ambito del **Servizio di gestione delle emergenze**, e riportato nel **PSC**.

Il CSE e l'Impresa affidataria devono verificare nell'ambito delle azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizioni contenute nel PSC (artt. 92 e 97 D.Lgs. 81/2008).

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

Va limitato il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone. **Il CSE provvede ad integrare il PSC**

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche sanitarie.

A cura del **Datore di lavoro** deve essere rispettata l'osservanza delle suddette misure, se presente un'unica impresa. Mentre in caso di più imprese deve essere previsto un **Incaricato**, anche nell'ambito del Servizio gestione delle emergenze, previsto nel PSC e verificato dal **CSE e dall'Impresa affidataria**.

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

Le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

Tale riorganizzazione deve essere definita dal **Committente in fase di progettazione e riportata nel PSC a cura del CSP**. **Il CSE e l'Impresa affidataria** ne devono garantire l'osservanza.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

All'inizio dei turni, l'**Incaricato** anche nell'ambito del Servizio gestione delle emergenze o del Pronto Soccorso esegue il controllo della temperatura e delle condizioni salute dei lavoratori (è sufficiente un termometro(contact-less)).

Far abbandonare immediatamente il lavoro in presenza di sintomi o se la temperatura è maggiore di 37,5°. Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse, **lo deve dichiarare immediatamente al Datore di lavoro**, il quale procederà al suo isolamento e ad avvertire immediatamente l'Autorità sanitaria per il suo isolamento.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Gli eventuali possibili **contatti stretti dovranno lasciare cautelativamente le attività** e saranno posti in **isolamento fiduciario**, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza di 14 gg.

Il nominativo dell'Incaricato deve essere riportato nel PSC e il CSE e l'Impresa affidataria devono garantire l'osservanza di tale procedura.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire. Vanno privilegiate le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Alla ripresa dell'attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per il **reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID**, il medico competente previa certificazione dell'avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza superiore ai 60 gg. continuativi al fine di verificarne l'idoneità al lavoro, anche per valutare profili specifici di rischio e indipendentemente dalla durata dell'assenza di malattia.

La Circolare del Ministero della Salute del 29.04.2020 in merito al reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID 19 evidenzia che deve essere posta particolare attenzione a coloro che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, che potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare anche fino al 20-30 % della funzione polmonare, con necessità di sottoporsi a fisioterapia respiratoria o che sono stati in terapia intensiva e indica come necessaria la visita medica, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in caso di ricovero ospedaliero.

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

CONTENUTI DEL POS E DEL PSC (sintesi non esaustiva)

	Contenuti del PSC secondo allegato XV D.Lgs 81/08	Contenuti del POS
1. INFORMAZIONE	Segnaletica informativa Covid-19 che deve essere presente in cantiere e luoghi in cui è presente Informazione del CSE art. 92 c.1 lett. c.	Formazione e informazione dei lavoratori
2. MODALITÀ DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI	Procedura presente con nominativi degli incaricati <i>2.1.2 Lett f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 2.1.2</i> <i> Lett g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;</i> <i>lett.h l'analisi delle modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali.</i>	Integrata secondo le indicazioni del Piano di intervento del PSC
3. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	Misure di prevenzione generali <i>2.1.2 Lett f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 2.1.2 Lett g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.</i>	Misure di prevenzione specifiche
4. PULIZIA E DISINFEZIONE	Misure di prevenzione Misure di prevenzione generali e Procedure <i>2.1.2 Lett f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 2.1.2.</i> <i>Lett g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;</i>	

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Distanza di sicurezza e DPI con nominativo Incaricato della vigilanza <i>2.1.2 lett. e (misure di prevenzione e protezione e DPI in base alle interferenze</i> <i>2.1.2 lett. f (misure di coordinamento relativi all'uso comune dimezzi e servizi di protezione collettiva)</i>	Da integrare secondo indicazioni del Piano di intervento del PSC
6. GESTIONE SPAZI COMUNI	Definizione delle procedure <i>2.1.2 Lett f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 2.1.2</i> <i>Lett g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;</i>	Da integrare secondo indicazioni del Piano di intervento del PSC
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)	Aspetti organizzativi del cantiere <i>2.1.2 Lett. d) "Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive"</i> <i>2.2.3 in riferimento alle lavorazioni il CSE suddivide le singole lavorazioni in,in sottofasi..... con l'analisi dei rischi, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.</i> <i>2.3.1 il CSE effettua l'analisi delle interferenzee predispone il cronoprogramma dei lavori.</i> <i>2.3.2 il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni interferenti....., nel caso in cui permangono i rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive e i DPI atti a ridurre al minimo tali rischi.</i>	Da integrare secondo indicazioni del Piano di intervento del PSC
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	Organizzazione servizio pronto soccorso <i>2.1.2 Lett. h) "l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi"</i>	Da integrare secondo indicazioni del Piano di intervento del PSC
9. SORVEGLIANZA SANITARIA		Deve essere presente nel POS